



Principali scadenze 16-30 aprile 2019

Dal 16 al 30 aprile oltre alle solite scadenze periodiche, quest'anno, sono in programma molti nuovi importanti adempimenti la maggior parte dei quali in scadenza il 30 aprile.

Partendo dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione IVA, a fine mese cadono questi ulteriori appuntamenti:

- *invio della comunicazione delle operazioni con l'estero (c.d. "esterometro") relativa ai primi tre mesi del 2019;*
- *invio dello spesometro relativo al quarto trimestre 2018 e, per chi ha scelto tale modalità, del terzo o secondo semestre 2018;*
- *invio dell'istanza di adesione alla rottamazione dei ruoli e/o al saldo e stralcio per i contribuenti in difficoltà economiche.*

16 aprile 2019

RAVVEDIMENTO	Ravvedimento ritenute e Iva – Entro 90 giorni
	<p>Attività - Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell'Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 16 gennaio 2019.</p> <p>Soggetti obbligati - Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA.</p> <p>Modalità - Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all'1,67% (1/9 del 15%) dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.</p> <p>Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell'imposta da regolarizzare:</p> <ul style="list-style-type: none">• 8906 – Sanzione pecuniaria sostituiti d'imposta;• 8904 – Sanzione pecuniaria IVA.• 8926 – Sanzione addizionale comunale all'IRPEF – ravvedimento. <p>Invece, per gli interessi, l'indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all'IRPEF da parte dai sostituti d'imposta, ma solo per l'Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:</p> <ul style="list-style-type: none">• 1991 – Interessi sul ravvedimento –Iva.

16 aprile 2019

IMPOSTE DIRETTE

Ritenute sui redditi di lavoro dipendente, autonomo e provvigioni

Attività - Versamento delle ritenute alla fonte, operate nel mese precedente, sui redditi derivanti da:

- a) compensi per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente;
- b) compensi per prestazioni di lavoro autonomo corrisposti a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali;
- c) provvigioni inerenti a rapporti di commissioni, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari;
- d) compensi per prestazioni di lavoro autonomo, anche non abituali, derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere rientranti nella categoria dei redditi diversi;
- e) corrispettivi per prestazioni relative a contratti di appalto di opere e servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa nei confronti di condomini.

Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.

Modalità - Versamento con il modello F24, riportando i seguenti codici tributo:

- 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio;
- 1012 - Ritenute su indennità per cessazione rapporto di lavoro;
- 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo, compensi per l'esercizio di arti e professioni;
- 1040 - Ritenute su provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza;
- 1019 - Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'IRPEF dovuta dal percipiente;
- 1020 - Ritenute del 4% operate all'atto del pagamento da parte del condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'IRES dovuta dal percipiente.

Sanzioni - In caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento diretto delle ritenute si applica la sanzione amministrativa del 30% delle somme non versate.



Attenzione

Il versamento delle ritenute da parte del condomino deve essere eseguito dai condomini tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli. L'inservanza di tale norma comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative da euro 250 a euro 2.000.

Ravvedimento operoso - E' possibile regolarizzare gli errori, le omissioni e i versamenti usufruendo del ravvedimento operoso.

In tal caso, vanno versati, oltre all'imposta dovuta, la sanzione ridotta in base al ritardo e gli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.



16 aprile 2019

IVA	Liquidazione Iva periodica – Soggetti mensili <p>Attività - Liquidazione e versamento dell'ammontare di Iva a credito dell'Erario relativa al precedente.</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti Iva esercenti attività d'impresa, arte o professioni in regime mensile.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo 6003 – Versamento Iva mese marzo.</p> <p>Sanzioni - In caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento diretto delle imposte si applica la sanzione amministrativa del 30% delle somme non versate.</p> <p>Ravvedimento operoso - E' possibile regolarizzare gli errori, le omissioni e i versamenti usufruendo del ravvedimento operoso.</p> <p>In tal caso, vanno versati, oltre all'imposta dovuta, la sanzione ridotta in base al ritardo e gli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.</p>
------------	--

17 aprile 2019

IMPOSTE DIRETTE	Ravvedimento ritenute e Iva – Entro 30 giorni <p>Attività - Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell'Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 18 marzo 2019.</p> <p>Soggetti obbligati - Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA.</p> <p>Modalità - Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all'1,5% (1/10 del 15%) dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.</p> <p>Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell'imposta da regolarizzare:</p> <ul style="list-style-type: none">• 8906 – Sanzione pecuniaria sostituiti d'imposta;• 8904 – Sanzione pecuniaria IVA;• 8926 – Sanzione addizionale comunale all'IRPEF – ravvedimento. <p>Invece, per gli interessi, l'indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all'IRPEF da parte dai sostituti d'imposta, ma solo per l'Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:</p> <ul style="list-style-type: none">• 1991 – Interessi sul ravvedimento –Iva.
------------------------	---

26

VENERDÌ

IVA

Elenchi Intrastat – Periodicità mensile



Attenzione

La scadenza originaria è il 25 marzo e slitta in quanto cade di festivo.

Attività - Presentazione degli elenchi riepilogativi (Intrastat) relativi a marzo (soggetti men- sili).

Da segnalare che:

- ai fini fiscali, permane soltanto l'obbligo di trasmissione degli elenchi riepilogativi concernenti le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti UE;
- non vanno presentati gli elenchi riepilogativi – aventi periodi di riferimento a partire da tale data – concernenti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute.

Devono essere presentati ai soli fini statistici:

- gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di beni (Modello INTRA 2bis) qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 200.000 euro;
- gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di servizi (Modello INTRA 2quater) qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 100.000 euro.

Inoltre, per gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni (Modello INTRA 1bis), la compilazione è facoltativa per i soggetti che presentano detti elenchi con periodicità mensile, che non hanno realizzato in alcuno dei quattro trimestri precedenti, cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a 100.000 euro.

Soggetti obbligati - Operatori intracomunitari (iscritti al Vies) tenuti all'adempimento mensile.

Modalità - Trasmissione esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle dogane tramite il servizio Telematico Doganale E.D.I.-Electronic Data Interchange oppure all'Agenzia delle entrate degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi intracomunitarie.

IVA

Elenchi Intrastat – Periodicità trimestrale



Attenzione

La scadenza originaria è il 25 marzo e slitta in quanto cade di festivo.

Attività - Presentazione degli elenchi riepilogativi (Intrastat) relativi al primo trimestre (soggetti trimestrali).

Da segnalare che:

- ai fini fiscali, permane soltanto l'obbligo di trasmissione degli elenchi riepilogativi concernenti le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti UE;
- non vanno presentati gli elenchi riepilogativi – aventi periodi di riferimento a partire da tale data – concernenti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute.

Devono essere presentati ai soli fini statistici:

gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di beni (Modello INTRA 2bis) qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 200.000 euro;

- gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di servizi (Modello INTRA 2quater) qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 100.000 euro.

Inoltre, per gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni (Modello INTRA 1bis), la compilazione è facoltativa per i soggetti che presentano detti elenchi con periodicità mensile, che non hanno realizzato in alcuno dei quattro trimestri precedenti, cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a 100.000 euro.

Soggetti obbligati - Operatori intracomunitari (iscritti al Vies) tenuti all'adempimento trimestrale.

- **Modalità** - Trasmissione esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle dogane tramite il servizio Telematico Doganale E.D.I.-Electronic Data Interchange oppure all'Agenzia delle entrate degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi intracomunitarie.

30 aprile 2019

COMUNICAZIONI

Bonus autotrasportatori per consumi gasolio 1° trimestre

Attività - Gli esercenti attività di autotrasporto possono fruire del bonus fiscale relativo ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° gennaio e il 31 marzo dell'anno in corso, mediante la presentazione di un'apposita dichiarazione.

Soggetti obbligati - Hanno diritto al beneficio fiscale:

- gli esercenti l'attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;
- gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;
- le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 Consiglio, del 16 marzo 1992 (rego1992031600684), e successive modificazioni, e al citato D.Lgs. n. 422 del 1997;
- gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per tra-



Rag. Franco Denti

Commercialista - Revisore contabile -
Consulente tecnico del Tribunale

www.studiodenti.com
studiodenti@studiodenti.com
Via Aspromonte 55 Nuoro 08100
+39 0784 33414

sporto di persone.

Modalità - L'istanza va presentata, alternativamente:

- in formato cartaceo (anche utilizzando l'apposito software messo a disposizione sul sito web delle dogane; in tal caso, vanno consegnati contestualmente la dichiarazione e i relativi dati salvati su apposito supporto informatico: CD-rom, DVD, pen drive USB);
- in via telematica (per i soggetti già abilitati al Servizio Telematico Doganale – E.D.I.; quest'ultimo obbligatorio per gli autotrasportatori comunitari).

Per la predisposizione dei file relativi alle dichiarazioni da inviare a mezzo del servizio telematico, l'Agenzia precisa che è possibile:

- utilizzare il software, presente sul sito delle Dogane

oppure

- fare riferimento al “*tracciato record*”, pubblicato sul sito delle Dogane per predisporre autonomamente i file da inviare.



30 aprile 2019

<p>IVA</p>	<p>Dichiarazione IVA – Presentazione telematica</p> <p>Attività - Termine ultimo per la presentazione della dichiarazione annuale IVA 2019 relativa l'anno d'imposta 2018.</p> <p>Soggetti obbligati - I contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva.</p> <p>Modalità - La dichiarazione Iva, da presentare in via telematica all'Agenzia delle Entrate, può essere trasmessa secondo una delle seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none">• direttamente dal contribuente, tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate;• tramite intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti abilitati).
<p>IVA</p>	<p>Comunicazione mensile dati fatture transfrontaliere – Estero-metro</p> <p>Attività - Comunicazione dei dati delle fatture transfrontaliere emesse e ricevute, delle note di variazione e delle bollette doganali, relative al mese di marzo.</p> <p> Attenzione</p> <p>Entro il 30 aprile 2019 vanno inviati anche i dati relativi al mese di gennaio e febbraio (D.P.C.M. 27 febbraio 2019 - G.U. 5 marzo 2019, n. 54).</p> <p>Soggetti obbligati - Sono obbligati alla trasmissione dei dati gli operatori IVA obbligati all'emissione della fatturazione elettronica.</p> <p>L'obbligo riguarda, in particolare, le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.</p> <p>Sono esclusi i soggetti in regime forfetario e quelli nel regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile.</p> <p>Modalità - La comunicazione riguarda tutte le fatture emesse nel mese di riferimento e quelle ricevute e registrate, ivi comprese le bollette doganali, da e verso soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato nonché i dati delle relative variazioni.</p> <p>La trasmissione avviene con modalità telematiche.</p>



COMUNICAZIONI

Presentazione istanza definizione agevolata ruoli (rottamazione-ter)

Attività - Termine ultimo per comunicare ad Agenzia entrate – Riscossione, mediante l'apposito modello DA-2018, la volontà di avvalersi della definizione agevolata dei ruoli con l'abbuono delle sanzioni e degli interessi di mora.

La sanatoria riguarda le cartelle di pagamento e degli accertamenti esecutivi affidati all'Agente della riscossione dal 01/01/2000 al 31/12/2017.

Soggetti obbligati - Contribuenti interessati

Modalità - Presentazione della domanda all'Agente della Riscossione, direttamente on line collegandosi al sito di Agenzia delle entrate riscossione.

In alternativa, è possibile presentare la domanda di adesione alla definizione agevolata:

- alla casella pec della Direzione Regionale di Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento, inviando il Modello DA-2018 e allegando la copia del documento di identità. La domanda deve essere inviata utilizzando una casella di posta elettronica certificata (pec);
- presso gli Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione presenti su tutto il territorio nazionale (esclusa la regione Sicilia) consegnando il Modello DA-2018 debitamente compilato e firmato.

Per maggiori dettagli vedi l'Approfondimento.

COMUNICAZIONI

Presentazione istanza definizione agevolata ruoli (saldo e stralcio)

Attività - Termine ultimo per comunicare ad Agenzia entrate – Riscossione, mediante l'apposito modello SA-ST, la volontà di avvalersi della definizione agevolata dei ruoli con l'abbuono delle sanzioni e degli interessi di mora.

La sanatoria riguarda i debiti intestati a persone fisiche, risultanti dai singoli carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 derivanti dall'omesso versamento:

- di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività previste dall'articolo 36-bis del D.P.R. 600/1973 e dall'articolo 54-bis del D.P.R. 633/1972, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni;
- dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell'INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.

Soggetti obbligati - Contribuenti in gravi difficoltà economiche con ISEE del nucleo familiare non superiore a 20 mila euro.

Modalità - Presentazione della domanda all'Agente della Riscossione, direttamente on line collegandosi al sito di Agenzia delle entrate riscossione.

In alternativa, è possibile presentare la domanda di adesione alla definizione agevolata:

- alla casella pec della Direzione Regionale di Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento, inviando il Modello SA-ST e allegando la copia del documento di identità. La domanda deve essere inviata utilizzando una casella di posta elettronica certificata (pec);
- presso gli Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione presenti su tutto il territorio nazionale (esclusa la regione Sicilia) consegnando il Modello SA-ST debitamente compilato e firmato.

RAVVEDIMENTO

Ravvedimento ritenute e Iva – Entro 15 giorni

Attività - Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell'Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 16 aprile 2019.

Soggetti obbligati - Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA.

Modalità - Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione pari a 0,1% (15%/10/15) per ogni giorno di ritardo oltre agli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell'imposta da regolarizzare:

- 8906 – Sanzione pecuniaria sostituti d'imposta;
- 8904 – Sanzione pecuniaria IVA;
- 8926 – Sanzione addizionale comunale all'IRPEF – ravvedimento.

Invece, per gli interessi, l'indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all'IRPEF da parte dei sostituti d'imposta, ma solo per l'Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:

- 1991 – Interessi sul ravvedimento –Iva.

IVA

Comunicazione dati fatture emesse/ricevute e note di variazione – Spesometro



Attenzione

La scadenza originaria era fissata al 28 febbraio ed è posticipata al 30 aprile 2019 (D.P.C.M. 27 febbraio 2019 - G.U. 5 marzo 2019, n. 54).

Attività - Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute, delle note di variazione e delle bollette doganali, relative al quarto trimestre 2018.

Entro la stessa data è possibile trasmettere la comunicazione relativa al secondo semestre 2018 per chi ha scelto la trasmissione semestrale e/o la comunicazione del terzo trimestre 2018 per chi ha scelto di posticiparla al 28 febbraio.

Soggetti obbligati - Soggetti passivi IVA, fatta eccezione per:

- i soggetti che si avvalgono del regime forfettario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014 e dei c.d. "contribuenti minimi" di cui all'art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n.98/2011;
- i produttori agricoli in regime di esonero di cui all'art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972 situati nelle zone montane di cui all'art. 9 del D.P.R. n. 601/1973;
- i contribuenti che hanno esercitato l'opzione per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 127/2015 (ovvero l'opzione per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all'art. 2, comma 1, sempre del D.Lgs. n. 127/2015);
- amministrazioni pubbliche e amministrazioni autonome.

Modalità - Trasmissione telematica.